



Garante del Contribuente per
l'Emilia Romagna
Ufficio di segreteria

Bologna, 26.04.2011

Sig. Angelo Farina
Parma

frnngl58p25g337f@postemailcertificata.it

prot. 282.46.2011

Oggetto : Vs richiesta su esenzione auto storica

Si accusa ricevuta della richiesta di intervento⁽¹⁾ qui pervenuta via e-mail che si riscontra e si informa ⁽²⁾ che in merito a quanto segnalato verrà, se del caso, emessa “risoluzione” che Le sarà tempestivamente comunicata.

Il segretario
Dott. Franco Farinella

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell' art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93)

⁽¹⁾ Si precisa con l'occasione, che questo **Garante del Contribuente** - istituito con legge n. 212/2000 ¹, Statuto dei diritti del contribuente - **non è deputato a fornire consulenza, né amministra istituzionalmente la Giustizia tributaria e non può quindi sostituirsi all'Amministrazione finanziaria ovvero sovrapporsi alle Commissioni Tributarie e/o all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, per cui l'esposto non ha l'efficacia di interrompere i termini delle impugnazioni proponibili dinanzi ai predetti Organi giurisdizionali.**

⁽²⁾ art. 13 c .6 L. 212/2000 : Il **Garante del contribuente**, anche sulla base di segnalazioni inoltrate per iscritto dal contribuente o da qualsiasi altro soggetto interessato che lamenti disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento suscettibile di incrinare il rapporto di fiducia tra cittadini e amministrazione finanziaria, rivolge richieste di documenti o chiarimenti agli uffici competenti, i quali rispondono entro trenta giorni, e attiva le procedure di autotutela nei confronti di atti amministrativi di accertamento o di riscossione notificati al contribuente. Il Garante del contribuente comunica l'esito dell'attività svolta alla direzione regionale o compartimentale o al comando di zona della Guardia di Finanza competente nonché agli organi di controllo, informandone l'autore della segnalazione.

